

Codice A1816B

D.D. 26 maggio 2023, n. 1501

R.D. 523/1904 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 (P.I. 7259) Autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di miglioramento delle condizioni idromorfologiche del fiume Bormida di Millesimo nei comuni di Torre Bormida e Bergolo - Richiedente: Comune di Torre Bormida - Via Umberto Maddalena, 16 - 112050 Torre Bormida (CN)



ATTO DD 1501/A1816B/2023

DEL 26/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 – R.R. n. 10-R del 16/12/2022

(P.I. 7259) Autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di miglioramento delle condizioni idromorfologiche del fiume Bormida di Millesimo nei comuni di Torre Bormida e Bergolo - Richiedente: Comune di Torre Bormida – Via Umberto Maddalena, 16 – 112050 Torre Bormida (CN)

In data 30/03/2023, con nota assunta al prot. n. 14360/A1816B, il Comune di Torre Bormida con sede in Via Umberto Maddalena, 16 – 112050 Torre Bormida (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di miglioramento delle condizioni idromorfologiche del fiume Bormida di Millesimo nei comuni di Torre Bormida e Bergolo, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

In data 13/04/2023 con nota assunta al prot. n. 16439/A1816B il Comune di Torre Bormida ha trasmesso alcuni elaborati tecnici del progetto non allegati all'istanza iniziale e la Deliberazione con cui è stato approvato il progetto, per il quale il Comune di Torre Bormida (capofila) e Bergolo hanno sottoscritto in data 29/04/2022 un accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 approvato con Delibera G.C. n. 20 in data 28/04/2022 del Comune di Torre Bormida e Delibera G.C. n. 18 in data 27/04/2022 del Comune di Bergolo.

All'istanza, così come integrata, sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Bartolomeo Visconti – Studio EDes Ingegneri Associati con sede in Torino, (files: *Planimetria di rilievo 22022-DE01-1_PLR.pdf.p7m*, *Sezioni di rilievo 22022-DE02-1_SEZR.pdf.p7m*, *Planimetria di progetto 22022-DE04-2_PLP.pdf.p7m*, *Sezioni di progetto e particolari costruttivi 22022-DE05-1_SEZP.pdf.p7m*, *Planimetria catastale 22022-DE06-1_CAT.pdf.p7m*, *Documentazione fotografica 22022-DE07-1_DF.pdf.p7m*, *Corografia e inquadramento su foto aerea vincoli e direttiva alluvioni 30688-6-22022-DE03-2_COR.pdf (1).p7m*, *Relazione Tecnico Illustrativa 22022-DE08-2_RTI.pdf.p7m*) in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. che prevede:

- l'esecuzione di un intervento di rinaturalizzazione e manutenzione idraulica di un tratto del corso d'acqua della lunghezza complessiva di circa 1.000 metri, di cui 800 m da eseguirsi a monte del ponte della sc per Bergolo e 200 m a valle del medesimo. L'intervento prevede l'esecuzione della ricalibratura della sezione di deflusso con movimentazione di materiale in alveo, l'esecuzione di interventi di gestione della vegetazione (*collassata ed in precarie condizioni di equilibrio*) presente in alveo e lungo le sponde, nonché degli interventi di consolidamento spondale con tecniche di ingegneria naturalistica mediante riprofilatura spondale, inserimento di talee di essenze autoctone e protezione-stabilizzazione del piede della sponda dx con massi da scogliera.

Con nota prot. n. 17023/A1816B del 18/04/2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23/03/2023

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida

Si da atto che per gli interventi di sistemazione idraulica in progetto e per i lavori di manutenzione idraulica di taglio piante definiti dall'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, ai sensi della D.G.R. 08/01/2007 n. 5-5072 (B.U.R. n.2 del 11/01/2007) e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Torre Bormida (CN) a realizzare degli interventi di miglioramento delle condizioni idromorfologiche del fiume Bormida di Millesimo nei comuni di Torre Bormida e Bergolo, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere

introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- b. i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
- l'intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione (rif. Art. 37 bis del Regolamento Forestale) dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza; il taglio dovrà essere limitato alle sole essenze presenti nell'alveo attivo ed interferenti con i tratti ove è prevista la ricalibratura della sezione con movimentazione del materiale in alveo, ed alle essenze collassate o a rischio schianto che si trovano lungo le sponde interessate dall'intervento;
 - si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera del R.D. 523/1904;
 - durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
 - la protezione al piede della sponda destra oggetto di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica dovrà essere realizzata con massi da scogliera di idonee dimensioni (*volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15*); gli stessi dovranno essere posati in perfetto allineamento con la quota di fondo alveo e con il profilo di sponda ricalibrato;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- e. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- k. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- n. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- p. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio